



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA nella sessione del
10 dicembre 2025, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge
“Norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione” accogliendo gli emendamenti
riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**MODIFICA DELLE NORME RELATIVE ALLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE
– LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art.1
(*Finalità*)

1. La presente legge, apporta modifiche alla **vigente disciplina** normativa
inerente l’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, al fine di eliminare
l’obbligo di rinuncia ~~alla cittadinanza di origine~~ ad ogni altra cittadinanza posseduta,
**eliminare il concetto di dimora, nonché introdurre i requisiti della conoscenza
della lingua italiana, della storia e delle Istituzioni sammarinesi.**

Art.2

(Modifiche dell’articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114
e successive modifiche, è così **sostituita** sostituita:

“b) avere **risieduto anagraficamente ed** dimorato effettivamente per almeno
venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora
esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica ed effettiva;
l’attestazione della **residenza anagrafica ed effettiva** dimora è rilasciata
esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per coloro che abbiano
acquisito una residenza che preveda il consolidamento della stessa ai sensi della
normativa vigente, i venti anni di cui sopra decorrono dal consolidamento della
residenza. Il periodo di dimora **residenza anagrafica ed** effettiva è ridotto a dieci
anni:

- 1) per l’adottato di cittadino sammarinese in forza dell’istituto dell’*adoptio semiplena*
previsto dal diritto comune;
- 2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con
cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di
separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio o dell’unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui
al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino/a sammarinese deceduto o la



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora **residenza anagrafica ed effettiva** necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;”.

2. La lettera f), del comma 1, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è abrogata.

3. **2-bis.** Dopo la lettera g), del comma 1, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è aggiunta la lettera g bis):

“g bis) attestare la conoscenza della lingua italiana e il superamento di un test di conoscenza della storia e delle Istituzioni sammarinesi, di cui all’articolo 2-quater, comma 1.”.

4. **2-ter.** Il comma 2 bis, dell’articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“2 bis. Coloro che, per almeno diciotto anni continuativi, abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione, possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, secondo il procedimento di cui all’articolo 2-ter.”.

Art.3

(Modifiche dell’articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione. Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di ufficio.”.

2. I commi 11, 12, 13 e 14, dell’articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono soppressi. Il comma 5, dell’articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Dirigente del Tribunale, dall’Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell’UO Ufficio Segreteria Istituzionale e dal Comandante della Gendarmeria; il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g bis) e valuta la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza.”.

3. Il comma 15 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“15. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 2, l’interessato non è tenuto all’adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9. In tale caso la domanda è presentata all’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali che,



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo la normativa vigente in materia di cittadinanza.”. **I commi 11, 12, 13 e 14, dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono abrogati.**

4. 3-bis. Il comma 15, dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“**15. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9. In tale caso la domanda è presentata all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo la normativa vigente in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento fino all'esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria; qualora gli accertamenti diano esito negativo il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell'accertamento negativo, all'espletamento degli adempimenti richiesti.”.**

Art.4

*(Abrogazione **Modifica** dell'articolo 2-quater della Legge n.114/2000)*

1. L'articolo 2-quater della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito abrogato.

“Art. 2-quater
(Conoscenza della lingua italiana, della storia e delle Istituzioni sammarinesi)

1. Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, l'interessato deve:

a) dimostrare una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) da comprovarsi mediante:

- 1) attestato rilasciato da enti o istituti riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana; oppure;**
- 2) titolo di studio in lingua italiana o attestazione di frequenza di istituti scolastici in lingua italiana, almeno quinquennale, riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana;**



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

- b) superare un test di conoscenza della storia e delle Istituzioni sammarinesi; le modalità di svolgimento e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite mediante regolamento del Congresso di Stato.
2. I minori, ai quali si estendono automaticamente gli effetti della naturalizzazione ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, sono esentati dagli adempimenti previsti al comma 1.
3. Per i minori di cui all'articolo 2-bis, comma 2, in età scolare, è richiesto il requisito della frequenza di un istituto scolastico in lingua italiana riconosciuto dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana. Per gli stessi è prevista l'esenzione dal superamento del test di conoscenza della storia e Istituzioni sammarinesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 1 coloro:
- a) che hanno raggiunto l'ottantesimo anno di età; oppure:
- b) che presentano impedimenti fisici o psichici, accertati da un medico dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, tali da precludere la possibilità di adempiere ai requisiti.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 5 della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo L'articolo 5 4 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito:
- ~~“1. I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza a meno che non richiedano espressamente, ove possibile, all'Ufficiale di Stato Civile la cancellazione dai registri della cittadinanza.”.~~

“Art. 5

(Assunzione o riassunzione della cittadinanza)

1. I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese, purché, al momento della domanda, siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno sei anni continuativi nel territorio della Repubblica. La cittadinanza sammarinese così ottenuta si trasmette anche ai figli minori purché residenti, qualora abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente per almeno cinque anni continuativi nel territorio della Repubblica. La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda, pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

- 2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all’Ufficiale di Stato Civile.**
- 3. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all’Ufficiale di Stato Civile o avanti all’Autorità diplomatica o consolare sammarinese, che provvede all’inoltro all’Ufficiale di Stato Civile.**
- 4. Condizione per l’accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all’estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigione o della interdizione superiore ad un anno.”.**

Art.6

*(Modifiche dell’articolo 6 della Legge n.114/2000 **Disposizioni transitorie**)*

- 1. Il comma 2 dell’articolo 6 della Legge n.114/2000 è così sostituito:
“La cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dichiari espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l’acquisto di altra cittadinanza.”.**
- 1. Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina sammarinese in materia di cittadinanza e alla luce delle modifiche introdotte con la presente legge, l’Ufficiale di Stato Civile non procede alla cancellazione dai registri della Cittadinanza della Repubblica dei cittadini sammarinesi per origine che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, non hanno reso, nel termine perentorio previsto, la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese ai sensi dell’articolo 3 e successive modifiche della medesima legge.**
- 2. Il comma 6, dell’articolo 6 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è soppresso.**
- 2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia ex tunc.**
- 3. Coloro che sono stati cancellati dai registri della Cittadinanza della Repubblica nei ventiquattro mesi precedenti l’entrata in vigore della presente legge, per non aver adempiuto, ai sensi della lettera f), del comma 1 dell’articolo 2 della Legge n.114/2000, agli obblighi previsti, sono reinseriti nei predetti registri su richiesta, a condizione che risultino residenti al momento della domanda.**

Art. 7

(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento 15 aprile 2016 n. 8)

- 1. Il comma 1, dell’articolo 2 del Regolamento 15 aprile 2016 n.8 è così sostituito:**



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

~~"1. Ai fini della attestazione della dimora, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.114/2000 e successive modifiche, il certificato di residenza anagrafica è rilasciato dall'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali (di seguito definito Ufficio Stato Civile), l'attestazione di residenza effettiva è rilasciata dalla Gendarmeria Ufficio Comando."~~

Art. 8

(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento n.8/2016)

- ~~1. La lettera b), del comma 3, dell'articolo 3 del Regolamento n.8/2016 è abrogata.~~
- ~~2. Il comma 6, dell'articolo 3 del Regolamento n.8/2016 è abrogato.~~

Art. 7 Art.9

(Entrata in vigore Vigore)

- 1. La presente Legge **legge** entra in vigore il quindicesimo giorno **successivo a quello della** dalla sua **legale** pubblicazione.**